

N.153159/30660 Rep.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

Portante adozione di nuovo statuto

Repubblica Italiana

Il giorno ventinove - 29 maggio 2006 - duemilasei.

In Villa Guardia, Via Fiume n.13.

Ad ore 18 (diciotto)

Avanti a me, Dottor FRANCESCO PERONESE, Notaio residente a Como, iscritto al Collegio Notarile di Como e Lecco, senza assistenza dei testimoni, ricorrendo i presupposti di legge, è comparso il signor:

CORTI FLAVIO nato a Villa Guardia (CO) l' 11 (undici)

settembre 1953 (millenovecentocinquantatre), domiciliato a

Villa Guardia (CO) in via Degli Alpini n. 17, installatore,

che dichiara di intervenire al presente atto nella sua

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"SCUOLA MATERNA DI CIVELLO", con sede in Villa Guardia (CO),

Via F. Pellegrini n.19,

Codice Fiscale: 80023240130

eretta in Ente Morale con regio decreto in data 28 maggio

1908, giuridicamente riconosciuta con Decreto del Direttore


Generale della Giunta Regionale Lombarda n.71.17533 del 19

luglio 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2001.

Persona della cui identità personale e piena capacità io

Registrato a Como il 08.06.2006 al n. 2705...
serie ... Esatte € ...
di cui € ... per trascrizione
IL DIRETTORE F. to



Eseguita a COTW
la formalità di
TRASCRIZIONE
il 07-06-2006
N. 20288 d'ord.
N. 12622 part.

Dott. FRANCESCO PERONESE
NOTAIO
22100 COMO - Via Vittorio Emanuele, 55 - Tel. 031.26.95.64 - Fax 031.26.83.73 - E-mail: fperonese@notariato.it

notaio sono certo.

Il costituito Corti Flavio, nella predetta sua qualità, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed all'ora sopraindicati deve tenersi in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per le ore 7 di questo stesso giorno, l'assemblea straordinaria della "SCUOLA MATERNA DI CIVELLO", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

= Approvazione nuovo statuto dell'ente,

ed invita me Notaio ad assistere all'assemblea e a redigere il relativo verbale.

Con il consenso di tutti i presenti assume la presidenza dell'assemblea il qui costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione Corti Flavio il quale constata e dichiara:

- che l'assemblea è stata convocata con lettera spedita in data 19 maggio 2006 contenente l'ordine del giorno soprariportato, al domicilio di tutti gli associati e consiglieri;

- che dei numero 112 associati sono presenti in proprio e per delega numero 83 associati;

- che del consiglio di amministrazione, oltre ad esso presidente Corti Flavio, sono presenti i signori:

Tagliabue Luigi - consigliere

Riva Andrea - consigliere

Veronese Federico - consigliere

Butti Anna - consigliere.

Il presidente dell'assemblea Corti Flavio, dichiara pertanto che l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Gli intervenuti si dichiarano informati dell'argomento da trattare, riconoscono la valida costituzione dell'assemblea e confermano a me Notaio l'incarico di redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea illustra alla stessa che la depubblicizzazione della "SCUOLA MATERNA DI CIVELLO" impone la necessità di un adeguamento e aggiornamento dello Statuto della suddetta Scuola Materna eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 28 maggio 1908 ed all'uopo dà lettura del nuovo testo di statuto da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Apri la discussione.

Seguono alcuni interventi.

Indi dopo esauriente discussione l'assemblea, udita l'esposizione del presidente dell'assemblea

all'unanimità delibera

- di adottare un nuovo statuto secondo le proposte formulate dal Presidente dell'assemblea, statuto che l'assemblea approva sia punto per punto, sia nel suo insieme e tra l'altro:



- modificando la denominazione dell'associazione in: "Scuola dell'Infanzia di Civello";

- riformulando meglio i poteri dell'Organo Amministrativo.

Pertanto la nuova formulazione dello statuto, ora approvato, risulta dal testo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

In particolare, agli effetti delle trascrizioni presso i Pubblici Uffici, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Corti Flavio, resta autorizzato a dar corso ai relativi adempimenti.

A tal fine si dà atto che l'associazione è proprietaria delle seguenti porzioni immobiliari site in

COMUNE DI VILLA GUARDIA

sezione censuaria Civello

(provincia di Como)

Via Fiume n. 13,

e precisamente:

- il fabbricato da cielo a terra adibito a scuola materna con annessa area su parte della quale insiste, area distinta in catasto terreni, partita 1, foglio 2 (foglio logico 9) con il mappale numero:

2516 ente urbano 0.36.00 RD.Euro == RA.Euro ==

Il fabbricato risulta censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del predetto Comune, in ditta "Scuola Materna di Civello con sede in Villa Guardia, proprietà per 1/1", foglio

2, con il mappale numero:

2516 sub 701 - categoria B/5 - classe U - metri cubi 6.052

(seimilacinquantadue) - rendita catastale euro 4.063,25

(quattromilasessantatre virgola venticinque).

L'Assemblea autorizza il Presidente del Consiglio di

Amministrazione Corti Flavio ad apportare al presente verbale

ed all'allegato Statuto quelle integrazioni, soppressioni e

modifiche che fossero necessarie per l'iscrizione nel

Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno

chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara

sciolta la riunione ad ore 19 (diciannove).

- Le spese, imposte e tasse di questo atto, annesse e dipendenti sono a carico dell'associazione.

= Il presidente dell'assemblea dispensa espressamente me

Notaio dal dare lettura dell'allegato.-

Questo atto, steso a mia cura e dattiloscritto da persona di

mia fiducia, lessi in assemblea al Presidente dell'assemblea

richiedente, il quale a mia domanda dichiarò di approvarlo e

di confermarlo e lo sottoscrive con me Notaio, unitamente

all'inserto allegato "A".

Consta di due fogli occupati per cinque intere pagine e

righe due.

F.to: Corti Flavio

Francesco Peronese notaio



(segue sigillo notarile).

Allegato "A" al n.153159/30660 Rep.

Statuto della Scuola dell'Infanzia di Civello - Villa Guardia

ASSOCIAZIONE

**Titolo 1 - ORIGINE - DENOMINAZIONE E SCOPO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA**

Art. 1 - ORIGINI DENOMINAZIONE

1) L'Asilo Infantile di Civello (chiamato in prosieguo anche Ente) con sede in Villa Guardia Via F.Pellegrini n.19, sorse nel 1903 mediante iniziativa del Parroco G.Battista Confortola.

2) Con R.D. del 28 maggio 1908 veniva eretto in Ente Morale.

La custodia e la direzione fu affidata a religiosi e volontari.

3) Dopo una prima modifica nel 1935 approvata con decreto del 16 marzo 1936, lo statuto venne successivamente modificato il 20 febbraio 1947 con approvazione del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1949.

4) A seguito del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, ebbe riconoscimento di autonomia giuridica per i suoi fini educativi.

5) L'ente Scuola dell'Infanzia di Civello è stato compreso nell'elenco n.9 delle I.P.A.B. escluse dal trasferimento al Comune, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 1978, pubblicato sulla G.U. n.340 del 6

dicembre 1978, in quanto svolge in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo/religiosa.


6) L'assemblea dei soci, con provvedimento n.55 del 16 dicembre 2000 deliberava la depubblicizzazione ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'ente.

7) A seguito dell'istanza presentata in data 30 maggio 2001 alla Giunta Regionale Lombarda, con Decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia n. 71.17533 del 19 luglio 2001, pubblicato sul B.U.R.L., serie ordinaria n.44 del 29 ottobre 2001, è stata disposta la depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola Materna di Civello, in applicazione delle LL.RR. n.21 e 22 del 27 marzo 1990 con contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. L'ente è attualmente iscritto nel Registro Regionale Persone Giuridiche Private al n.1358 del 2 agosto 2001.

8) L'istituzione è ora denominata "**Scuola dell'Infanzia di Civello**" con sede in Villa Guardia in Via Fiume n.13.

Art 2 - SCOPO E FINALITA'

1) La Associazione "Scuola dell'Infanzia di Civello", è una Associazione senza scopo di lucro, regolata dagli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata ed opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.



	2) La Scuola dell'Infanzia di Civello si prefigge di
	concorrere, definire e promuovere l'educazione integrale ed
	armonica del bambino/a, secondo una concezione dell'uomo come
	persona, in una visione cristiana della vita, nel rispetto
	del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità
	delle loro prospettive valoriali.
	3) Sin dalla sua istituzione la Scuola dell'infanzia ha
	assolto un notevole servizio sociale sotto l'aspetto
	assistenziale, educativo, religioso.
	4) La Scuola dell'Infanzia intende essere per ogni bambino
	"PONTE" tra la famiglia e il mondo esterno che lo circonda.
	5) Essa si propone i seguenti fini:
	. DI EDUCAZIONE, per favorire la crescita fisica -
	affettiva - intellettuale e religiosa del bambino;
	. DI SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ DEL BAMBINO;
	. DI ASSISTENZA;
	. DI PREPARAZIONE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.
	Art. 3 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
	1) Il patrimonio dell'Associazione Scuola dell'Infanzia di
	Civello è costituito da un edificio realizzato in muratura
	tradizionale, disposto su un piano, sito nella zona centrale
	del Comune di VILLA GUARDIA da cui ha accesso diretto.
	E' costituito inoltre da macchinari, attrezzature, impianti,
	mobili e macchine d'ufficio, così come risultano
	dall'inventario dei beni mobili e immobili redatto in data 16

marzo 2005 annualmente aggiornato.

2) Il patrimonio mobiliare e immobiliare sopra richiamato, alla data di approvazione del presente Statuto ammonta a euro 1.904.880 (unmilionenovecentoquattromilaottocentottanta) (di cui Euro 1.854.880 per la parte immobiliare ed euro 50.000 per quella mobiliare) come da perizie estimative redatte in data 16 marzo 2005 e giurate in data 22 marzo 2005.

3) La gestione dell'Ente avviene mediante entrate relative a rette di frequenza, quote versate dagli associati, oblazioni, contributi di enti pubblici e/o privati, una importante attività di volontariato ed ogni altro provento o bene non destinato ad incrementarne il patrimonio.

4) Gli adempimenti contabili sono disciplinati in appositi regolamenti.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 - AMMISSIONE

1) Sono ammessi a frequentare la Scuola dell'Infanzia i bambini di ambo i sessi, in età prescolare secondo le norme vigenti, prioritariamente del Comune di VILLA GUARDIA, senza discriminazione di razza, nazionalità o religione.

2) Particolare riguardo è dato ai bambini che non abbiano persone che possano convenientemente accudirli, perché impediti dalle loro occupazioni o da altre cause.

3) Il Regolamento Interno stabilisce modalità e requisiti di ammissione e frequenza, rette, orari e servizi prestati.



Art. 5 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI

1) La custodia e la direzione della Scuola dell'Infanzia è affidata a una Coordinatrice.

2) L'insegnamento è affidato a personale religioso o laico abilitato, secondo le disposizioni di legge, nella misura di una educatrice per sezione.

Il C.C.N.L. disciplina le norme relative ai diritti e doveri del personale dipendente.

3) Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nell'ambito della propria autonomia, le modalità di accesso, le attribuzioni, competenze e le mansioni del personale docente, amministrativo, di servizio, di cucina ed ausiliario, nel rispetto del C.C.N.L.

4) Fatti salvi gli specifici fini statutari e l'identità propria dell'Associazione, questa Scuola dell'Infanzia ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educativa per la Scuola dell'infanzia sulla base delle norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, oltre ad altre disposizioni legislative vigenti in materia.

5) La Scuola dell'Infanzia si attiene all'osservanza del calendario scolastico comunicato dall'Istituto Statale Comprensivo di appartenenza, stabilito secondo le disposizioni di legge e ne estende il servizio in base alle esigenze nel rispetto dell'art.4 comma 2.

6) La Scuola dell'Infanzia in ogni caso farà il possibile per realizzare una vera e piena azione educativa e formativa di ogni singolo bambino.

Art. 6 - REFEZIONE

1) Ai bambini della Scuola dell'Infanzia è somministrata la refezione quotidiana.

Essa fa parte integrante dell'attività educativa e di assistenza al bambino ed è realizzata in ordine alla occorrenze, secondo i principi dietetici verificati dal Centro di Igiene e Sanità Pubblica Locale.

Titolo 2° ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 - ORGANI DELL'ENTE

1) Sono organi dell'Ente:


- . L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;
- . IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- . IL PRESIDENTE;
- . IL REVISORE DEI CONTI.

2) Tutte le cariche elettive vengono svolte senza remunerazione di indennità o gettoni di presenza ad esclusione del revisore dei conti.

3) Nell'ambito delle funzioni istituzionali è consentito il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - ASSOCIATI

1) Diventano associati dell'Ente coloro che, condividendone



	le finalità, presentano domanda di ammissione al Consiglio di
	Amministrazione e versano la quota annuale fissata dal
	Consiglio medesimo.
	2) Gli associati hanno diritto di concorrere alla formazione
	e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, nei modi
	determinati dagli organi dell'Associazione medesima.
	3) Ogni associato può recedere dall'associazione a
	condizione di non aver assunto l'obbligo di farne parte per
	un tempo determinato.
	4) Sono considerati associati benefattori coloro che versano
	in una sola soluzione una quota non inferiore a cinquanta
	volte la quota annuale di iscrizione.
	5) Non possono assumere la qualità di associato gli
	interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o
	l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
	6) Perdono la qualità di associati coloro che, senza
	giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota
	annuale nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione
	o che compiano atti contrari agli scopi ed agli interessi
	dell'Associazione.
	7) Scadenze e modalità dei pagamenti sono determinate in
	apposito regolamento.
	8) Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano
	le disposizioni dell'art. 24 del Codice Civile.


Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI



1) L'Assemblea Generale degli associati deve essere convocata ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo.

2) L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

3) La convocazione avviene mediante invito scritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione, contenente il luogo, la data e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.



4) In caso d'urgenza l'avviso di convocazione dovrà essere recapitato almeno ventiquattro ore prima al domicilio reale ed effettivo degli associati anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.

5) Le sedute dell'Assemblea degli associati sono presiedute e dirette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli associati o dei loro delegati.

6) Non raggiungendo la maggioranza richiesta dal precedente comma, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque

sia il numero degli associati presenti.

7) La riunione in seconda convocazione può essere convocata

ventiquattro ore dopo l'orario fissato per la prima

convocazione.

8) All'Assemblea possono intervenire tutti gli associati in

regola con i versamenti della quota associativa.

9) Il diritto al voto spetta ad ogni associato che abbia

assunto tale qualifica da almeno 60 giorni. Ogni associato ha

diritto ad un solo voto.

10) Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea

mediante delega scritta; ogni associato non può avere più di

una delega.

11) Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

12) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

votanti ad esclusione di quelle relative alla modifica dello

statuto e allo scioglimento dell'associazione per le quali si

applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del Codice

Civile nonchè le deliberazioni relative all'acquisizione e

alla alienazione del patrimonio immobiliare che dovranno

essere assunte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17

del D.L. 207/2001 con voto favorevole dei 2/3 degli

associati.

13) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in

quelle che riguardano la loro responsabilità gli

Amministratori non hanno diritto di voto.

14) Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale: esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

15) L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente statuto, in particolare:

a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti;

b) delibera, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, sull'esclusione degli associati;

c) approva il rendiconto di bilancio;

d) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, l'acquisizione o alienazione del patrimonio e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è composto da un numero massimo di 7 componenti di cui:

= N. 4 designati dall'Assemblea Generale degli associati, nel proprio ambito, di cui al precedente art. 9.

= N. 1 componente in rappresentanza dei genitori, per la durata del mandato, preferibilmente facente parte del consiglio degli organi collegiali di cui al successivo art. 12, eletto dall'assemblea degli associati.

Il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Civello quale figura di riferimento spirituale e già inclusa nelle tavole

di fondazione.

Essendo in atto una convenzione con il Comune di VILLA

GUARDIA, finalizzata al contenimento delle rette, il

Consiglio di Amministrazione viene integrato con un

componente in rappresentanza del Comune stesso, eletto

dall'Assemblea degli associati, sulla base di una rosa di n.

2 candidati proposti dal Sindaco pro-tempore.

2) La costituzione del Consiglio di Amministrazione avviene

con provvedimento del Presidente del Consiglio di

Amministrazione in carica, sulla base delle designazioni

presentate.

3) Tutti i componenti durano in carica cinque anni dalla data

di costituzione del Consiglio di Amministrazione, sulla base

delle designazioni presentate e sono rieleggibili, ad

eccezione del rappresentante dei genitori nominato per la

durata della frequenza del figlio alla scuola dell'infanzia.

4) Qualora venisse meno la convenzione in essere fra Comune

di VILLA GUARDIA e Scuola dell'Infanzia, il componente

designato dal Comune, decorsi sei mesi dalla scadenza

naturale della convenzione, decade dalla carica.


5) La decadenza viene dichiarata con provvedimento del

Consiglio di Amministrazione.

6) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e

se nominati decadono d'ufficio gli interdetti, gli

inabilitati, i condannati a pena che importa l'interdizione



anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

7) Inoltre, decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

8) Nella sua prima adunanza, o nel caso di surroga, prima di deliberare qualsiasi altro argomento, ogni componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

9) Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla data di comunicazione di queste. Se le dimissioni sono accettate e trattasi di un componente di nomina assembleare viene sostituito dal primo dei non eletti.

Per quanto riguarda il componente di nomina comunale, il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione Comunale cui compete la nuova designazione.

10) In eguale modo si procede in caso di decesso o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere. Il Consigliere

nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato quinquennale del Consiglio.

11) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Associazione.

Esso in particolare:

a) delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento della scuola;

b) assume, sospende, licenzia il personale;

c) approva il bilancio preventivo, qualora ve ne sia necessità, in particolare per la determinazione delle rette di frequenza;

d) delibera le Convenzioni con Enti Pubblici e Privati;

e) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;

f) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

g) delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dal Consiglio di Scuola;

h) delibera l'importo delle rette di frequenza;

i) può deliberare le proposte di modifica al vigente Statuto, o estinzione dell'Ente, da sottoporre ad approvazione all'Assemblea Generale degli associati ai sensi del precedente Art. 9;

j) adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge

e regolamenti vigenti.

12) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del Bilancio preventivo, qualora ve ne sia necessità, per l'approvazione dello schema del rendiconto di gestione e per la determinazione delle rette di frequenza; si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

13) La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

14) La seduta del Consiglio di Amministrazione è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

15) Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16) Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

17) Salvo che l'Ente disponga di un Segretario, il verbale delle sedute viene redatto, di norma, a cura di un

Consigliere incaricato dal Presidente a fungere da Segretario e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

18) Il verbale deve essere presentato nella seduta successiva al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto da lui dato.


19) Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti perchè si possa procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 11 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica o in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età, elegge nel proprio seno ed a maggioranza assoluta di voti il Presidente, ed un Vice Presidente.

2) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Associazione.



4) Al Presidente sono attribuiti i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità.

Convoca e presiede le sessioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale degli associati, vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente.

5) Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti individuati dal Consiglio medesimo con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

6) In caso di urgenza assume i provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta di questo.

7) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni vengono espletate dal Vice Presidente; è in facoltà del Presidente designare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento di particolari funzioni.

8) Le deleghe assegnate possono essere revocate dal Presidente in qualsiasi momento.

9) In caso di impedimento permanente, che non consenta più al Presidente di svolgere le sue funzioni, le medesime, limitatamente alla gestione ordinaria, verranno espletate dal Vice Presidente, per il periodo strettamente necessario per

le operazioni di nomina del nuovo Presidente.

Art. 12 - IL CONSIGLIO DI SCUOLA

1) Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori o di rappresentanti di altri Istituzioni, nell'elaborazione dell'attività e nella organizzazione interna della Scuola dell'Infanzia, nel rispetto del progetto educativo della medesima, si avvale degli Organi Collegiali, se previsti nell'ambito della vigente legislazione, le cui funzioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 IL SEGRETARIO

1) Il Segretario dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

2) Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati, delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente.

3) Cura gli aspetti amministrativi della Scuola dell'Infanzia, custodisce gli atti ed i documenti amministrativi, o in alternativa la prima nota di contabilità, redige, sulla base delle indicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio consuntivo e preventivo.

4) Il Segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili e

nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

5) Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

6) Le funzioni di Segretario sono di regola retribuite secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, salvo che all'espletamento di tali funzioni non sia designato uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3° NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 14 REVISORE DEI CONTI

1) La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore eletto dall'assemblea degli associati e deve essere iscritto all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti.

2) Il Revisore dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

3) Egli collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di approvazione del Bilancio, che decorre dal 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

1) Nel rispetto delle norme contenute nella stesura originale

dello Statuto della Scuola dell'Infanzia di Civello il patrimonio dell'Associazione, rimane destinato alla


realizzazione dei fini istituzionali previsti dallo statuto.

2) L'eventuale dismissione di beni costituenti il patrimonio della Associazione, ritenuti non più funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali, è disposta con delibera dell'Assemblea degli Associati adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 9 - comma 11, con contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con l'esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3) Gli atti di dismissione sono inviati alla Regione Lombardia, a norma dell'art. 18 - comma 3 - del D.Lgs. 4 maggio 2001 n.207.

4) Nel caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio, residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto al Comune di Villa Guardia sulla base dei criteri di opportunità e con le modalità che saranno adottate con apposita deliberazione dell'Assemblea Generale degli associati, con la maggioranza qualificata richiesta, con il vincolo che venga utilizzato nel rispetto degli scopi dello Statuto, ovvero nel rispetto dei fini di pubblica utilità sociale di natura assistenziale, educativa e religiosa, ispirati ai principi della dottrina cattolica e della Carta

Costituzionale della Repubblica Italiana.



Titolo 4° - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative o regolamenti vigenti e quelle che, in avvenire saranno emanate in materia di associazioni giuridicamente riconosciute, nonché di assistenza, educazione e istruzione dell'infanzia.

F.to: Corti Flavio


Francesco Peronese notaio

(segue sigillo notarile).

La presente copia è composta di 25 (venticinque) facciate,

E' conforme all'originale ed allegato per uso Regione Lombardia

Como, il 11 luglio 2006



[Handwritten signature]